



# COMUNE DI SCHIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 72/2021 del 19/04/2021

**OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLA TASSA RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2021, IN SEGUITO AL PROTRARSI DELLO STATO DI EMERGENZA COVID.**

L'anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 14:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
Valter Orsi		SI
Barbara Corzato	SI	
Katia De Munari	SI	
Alessandro Maculan	SI	
Cristina Marigo	SI	
Aldo Munarini	SI	
Sergio Rossi	SI	
Matteo Trambaiolo	SI	

Assume la Presidenza il Vice Sindaco, signor Cristina Marigo e partecipa il Segretario Generale, signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- l'art. 1, commi da 817 a 847, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019, con la quale si stabiliva che il pagamento dei canoni doveva avvenire in via provvisoria sulla base delle tariffe vigenti per i tributi e canoni soppressi nel 2020, salvo successivo conguaglio una volta approvate le tariffe definitive per il 2021, e la dilazione dei relativi termini di pagamento, tenuto conto della potestà regolamentare degli enti in materia, al 30 aprile 2021;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale adottate in data 29 marzo 2021, con le quali sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, deliberazione n. 42/2021;
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, deliberazione n. 43/2021;

Visto che, in base all'articolo 33 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone, approvato con la Delibera del Consiglio comunale n. 42 del 29/03/2021, e all'articolo 7 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 43 del 29/03/2021, "*con apposita deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone patrimoniale possono essere sospesi o differiti, quando si verificano situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate zone del territorio comunale*";

Considerato il protrarsi dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla pandemia da Covid-19 e alle misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale messe in atto dal Governo, nonché le proposte di ulteriori interventi e possibili modifiche in discussione da parte del Parlamento, che,

come da ricorrenti e molteplici anticipazioni da parte dei media, riguarderanno con ogni probabilità anche il pagamento dei tributi comunali per il corrente anno 2021 e, in special modo, il canone patrimoniale relativo alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

Ritenuto quindi di fare ricorso alla previsione contenuta nei sopra specificati regolamenti e di differire ulteriormente i termini ordinari di versamento del canone patrimoniale, per far fronte alla grave situazione di emergenza sia sanitaria che economica e sociale;

Vista la propria deliberazione in data 12 aprile 2021, di approvazione delle tariffe per l'anno 2021 ai fini dell'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ”*;

Preso atto che il comma 4 dell'articolo 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, stabilisce: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 aprile 2021”*;

Considerata la recente disposizione recata dall'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 in base alla quale *“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”* ;

Considerato inoltre che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, trova piena applicazione l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi

ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

Ritenuto quindi opportuno stabilire, solo per l'anno 2021, a causa della situazione epidemiologica Covid in atto, come previsto dall'art. 33 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dall'art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, al 30 luglio 2021 il termine per il pagamento del canone per l'anno 2021, relativo alle concessioni e autorizzazioni di occupazione permanente di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e alle occupazione temporanee effettuate dalle imprese di pubblico esercizio, dai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e dalla generalità degli esercizi commerciali (negozi e botteghe artigiane);

Ritenuto parimenti opportuno, per gli stessi motivi sopra specificati, confermare la scadenza già differita del 30 aprile 2021, per il pagamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie per l'anno 2021, e stabilire invece lo slittamento, qualora l'importo del canone annuo dovuto sia superiore a Euro 1.500,00, delle rate trimestrali in cui è possibile suddividere il versamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al 30/04, 31/07, 31/10 e 31/12/2021;

Ritenuto altresì opportuno, viste le novità introdotte dalle sopra specificate norme intervenute nella disciplina della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e conseguentemente nella gestione della TARI e, contestualmente, l'attuale situazione di emergenza socio-sanitaria, fissare al 30 settembre, per la rata di acconto, e al 16 dicembre, per quella di saldo, le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti - TARI per il corrente anno 2021, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, considerando che i nuovi canoni sono istituiti dal 1° gennaio;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 febbraio 2021, "Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 2023. Parte terza.";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 31 dell'8 marzo 2021, "Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione tutte le motivazioni di cui in premessa;

2) di stabilire, a causa della situazione epidemiologica Covid-19 in atto, come previsto dall'art. 33 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dall'art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, che il termine per il pagamento del canone per l'anno 2021, relativo alle concessioni e autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, è differito al 30 luglio 2021 per tutte le occupazioni permanenti di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;

3) di differire parimenti il termine per il pagamento del canone al 30 luglio 2021, per le sole occupazioni temporanee di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, effettuate dalle imprese di pubblico esercizio, dai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e dalla generalità degli esercizi commerciali (negozi e botteghe artigiane), che non risultino esentate in tutto o in parte dal relativo pagamento a seguito di provvedimenti statali o del Comune;

4) di confermare la scadenza, già differita, del 30 aprile 2021 per il pagamento del canone, relativo alle esposizioni pubblicitarie per l'anno 2021, come previsto dalla deliberazione di Consiglio comunale del 22 febbraio 2021, n. 25, di approvazione del Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati;

5) di stabilire lo slittamento, qualora l'importo del canone annuo dovuto sia superiore a Euro 1.500,00, delle rate trimestrali in cui è possibile suddividere il versamento, al 30/04, 31/07, 31/10 e 31/12/2021;

6) di stabilire, viste le novità introdotte dalle sopra specificate norme intervenute nella disciplina della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e conseguentemente nella gestione della TARI e, contestualmente, l'attuale situazione di emergenza socio-sanitaria, al 30 settembre, per la rata di acconto, e al 16 dicembre, per quella di saldo, le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti - TARI per il corrente anno 2021, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

- - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto , confermato, sottoscritto

IL VICE SINDACO  
F.to Cristina Marigo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Livio Bertoia

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 22/04/2021 al 07/05/2021.

Il Segretario Generale  
F.to Livio Bertoia

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_